



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Giustizia amministrativa
Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000712 - 13/01/2009 - USCITA - ugbte



cds 000015753400

Ai Dirigenti ed ai Responsabili
delle strutture amministrative
Loro sedi

OGGETTO: Prestazioni di lavoro straordinario.

Negli ultimi mesi del pregresso esercizio è stato rilevato un frequente ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Si è consapevoli che le ridotte dimensioni dell'organico del personale amministrativo impongono di sovente il protrarsi dell'orario di lavoro ordinario per lo svolgimento dei compiti di istituto ed i servizi all'utenza; e parimenti non è stata sottovalutata la circostanza che nel corso dell'anno 2008 non è stato possibile attivare i progetti finalizzati all'incremento di produttività.

Tuttavia in ossequio all'esigenza, sempre più avvertita, di riduzione della spesa per il lavoro pubblico, si invitano i dirigenti ed i responsabili delle strutture amministrative ad un utilizzo razionale del lavoro straordinario, ed alla scrupolosa osservanza della disciplina di riferimento.

All'uopo appare opportuno richiamare le disposizioni del D.Lgs. 8 marzo 2003 n. 66 ("Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.) ed in particolare il disposto dell'articolo 4, concernente la durata massima dell'orario di lavoro individuale¹, la cui lettura è da coordinare con le pertinenti disposizioni dei contratti nazionali di lavoro del personale della giustizia amministrativa (comparto Ministeri). Pertanto, posto che l'orario ordinario di lavoro stabilito per il predetto personale è di 36 ore settimanali (art. 19 del CCNL 16/05/1995) e che la **durata media** dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto **mediamente** nel limite delle 12 ore settimanali ovvero delle 48 ore

¹ Art. 4. *Durata massima dell'orario di lavoro.*

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le **quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.**
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

mensili (12 x 4), da calcolare con riguardo ad un arco temporale non superiore a quattro mesi. In sostanza è necessario che la media mensile del quadrimestre di riferimento non sia superiore al limite massimo e inderogabile di 48 ore di lavoro straordinario.

All'interno di tale limite sarà cura dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di programmare le attività di servizio in modo da contenere per quanto possibile il ricorso al lavoro straordinario del personale dipendente. Il Segretariato generale, per parte sua, porrà in essere un attento monitoraggio della situazione al fine di individuare eventuali casi di ingiustificato scostamento dalla disciplina organizzativa ora richiamata.

E' infine da ricordare che inderogabilmente le prestazioni di lavoro straordinario devono essere **preventivamente ed espressamente** autorizzate dal dirigente o dal responsabile amministrativo della struttura, esclusivamente per effettive necessità di servizio e devono essere altresì comprovate da sistemi automatici di rilevazione delle presenze. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario (art. 26 CCNL 16/05/2001).

Si confida nella massima collaborazione e nella immediata diffusione della presente circolare presso il personale interessato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Consigliere Antonino Anastasi)

R/CP